

OGGETTO: Disdetta del contratto di affittanza agraria a nome del Sig. Girardi Cristian
Autorizzazione alla rinuncia, con decorrenza dall'annata agraria 2010/2011, in
deroga all'art. 5 della Legge n. 203/1982.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 4 dd. 22.01.2008, avente ad oggetto: "Cessione in affitto, mediante asta pubblica, di appezzamenti di terreno agricolo, di proprietà comunale, denominati Sort comunali. Approvazione dei relativi bandi".

Dato atto che con contratto di affittanza agraria decennale rep. n. 234 dd. 21.04.2008 veniva concesso in affittanza al sig. Girardi Cristian il fondo agricolo contraddistinto dalla p.f. 249/72, pari ad una superficie di mq. 3.418 impiantato a Chardonnay per il prezzo di €/mq. 0,845, per un totale annuo di affitto di € 2.888,21.

Vista ora la comunicazione del sig. Girardi Cristian dd. 13.10.2010, ns. prot. n. 6116 dd. 13.10.2010, con la quale intende rinunciare all'affittanza della sort comunale.

Ritenuto nulla ostare alla stessa da parte dell'Amministrazione comunale in deroga a quanto previsto dall'art. 5 della Legge 03.05.1982 n. 203 laddove stabilisce che "L'affittuario coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto col semplice preavviso da comunicarsi al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria."

Considerato che l'affittuario in narrativa ha provveduto a cedere al Comune di Roverè della Luna il suo credito della Cantina per il conferimento delle uve, fino a copertura del suo debito delle trascorse annate agrarie, giusta nota della Cassa Rurale di Roverè della Luna d.d. 02.02.2011, prot. Nr. 668 d.d. 03.02.2011;

Ritenuto comunque di autorizzare detta recessione a decorrere dalla corrente annata agraria 2010/2011 avendo l'Amministrazione comunale la possibilità di far lavorare a terzi il fondo e di conferire direttamente il prodotto senza subire nocumento alcuno.

Vista la legge 03.05.1982, n. 203.

Visto l'art. 2164 del C.C.

Visto l'art. 36 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 2/L;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, inseriti nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese.

DELIBERA

1. Di prendere atto della disdetta del sig. Girardi Cristian del contratto di affittanza agraria decennale reg. n. 234 dd. 21.04.2008, lotto contraddistinto dalla p.f. 249/72, pari ad una superficie di mq. pari ad una superficie di mq. 3.418 impiantato a Chardonnay.
2. Di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, la recessione del contratto Rep. n. 234 dd. 11.04.2008.
3. Di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Roverè della Luna e funzionari responsabili di porre in essere tutti gli atti di competenza necessari a consentire la lavorazione conto terzi di detto lotto.
4. Di dichiarare, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
5. Di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 79, 2° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31 luglio 1993, n.13, che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art.2 lett. b) della legge 06.12.1971, n.1034.